

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ABRUZZO PRIDE

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Coordinamento Abruzzo Pride - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata. "Coordinamento Abruzzo Pride - ETS", di seguito denominata "associazione", con sede in Pescara, all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti e, allo stato in via Palermo, n. 99. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Coordinamento Abruzzo Pride Ente del Terzo Settore". L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

3. L'Associazione può istituire sedi secondarie e/o operative in tutto il territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Scopo e Oggetto Sociale

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere effettuata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro, a carattere democratico unitario e antifascista e all'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità:

Coordinare le associazioni LGBTI+ esistenti e operanti nel territorio della Regione Abruzzo per costruire insieme il Pride Abruzzo e per cooperare con tutte quelle associazioni non LGBTI+ che intendono sostenere lo spirito e le iniziative del Coordinamento stesso;

Progettare, promuovere, realizzare iniziative politiche, sociali, culturali, di spettacolo e di intrattenimento sul tema dei diritti delle persone LGBTI+, della loro identità e dignità, come singoli e come comunità, e operare per il superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, anche attraverso il ricorso in giudizio;

Istaurare rapporti di confronto e collaborazione con gli organismi istituzionali di livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;

Sviluppare i rapporti con le altre realtà LGBTI+ italiane, europee ed internazionali su progetti e temi sui quali il Coordinamento deciderà di lavorare;

Promuovere, realizzare, gestire iniziative, strutture, servizi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone LGBTI+ e a soddisfare bisogni ed esigenze loro specifiche.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I/le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai/dalle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Paola Scappella

Roberto

Paolo Silvestri

Giuseppe

Richard

Carlo

Manuela Di Nardo

[Signature]

L'associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori/-trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 – Risorse Economiche

L'associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia




I contributi degli/delle aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4 - Bilanci

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ogni anno il Comitato Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.



L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Art. 5 – I/le Soci/e

L'associazione è aperta ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro LGBTI+ e/o enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano uno storico di attività inerenti alle tematiche LGBTI+ che verranno valutate dal consiglio direttivo e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Né i/le soci/e e né le associazioni e istituzioni da loro rappresentati, possono utilizzare il nome, il logo od ogni altro riferimento al Coordinamento Abruzzo Pride ETS per proprie iniziative senza una esplicita autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i/le soci/e riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 6 – Criteri di Ammissione ed Esclusione dei/delle Soci/e

L'ammissione a socio/a è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.



Flavio Di Nardo

Flavio Cappella

Flavio

Davide Silvestri

Flavio Ferraro

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio/a si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei/delle soci/e è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il/la socio/a decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato/a può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il/la socio/a receduto/a o escluso/a non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Doveri e Diritti dei/delle Soci/e

Tutti i/le soci/e sono obbligati:





- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i/le soci/e hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.



Davide Silvestri



Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo, che è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione;
- 3) il/la Presidente;
- 4) Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Proviviri, se deliberato dall'assemblea.

Il Coordinamento può dotarsi di un o più portavoce e di soci/e ad honorem nel caso in cui il Consiglio direttivo a maggioranza o l'assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 lo decida utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Il/i portavoce/i, qualora non sia/no stati scelti/e tra persone già soci/e del Coordinamento, e soci/e ad honorem, non esercitano diritto di voto.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti/e i/le soci/e ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti/e, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio/a ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio/a potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio/a non potrà ricevere più di 1 delega. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del/della Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo/a stesso/a Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli/delle associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Proviviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei/delle soci/e;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Roberto

Paolo Silvestri

Anna Laura

Richard

Paolo Ruffella
Anna Laura

Manuela Di Nardo
Anna Laura

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal/dalla Presidente o in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti/e i/le soci/e.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei/delle soci/e.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei/delle soci/e intervenuti/e o rappresentati/e.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal/dalla Segretario/a.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Davide Silvestri

Art.10 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 1 anno. Possono fare parte del Comitato esclusivamente le persone fisiche maggiorenni. La maggioranza degli/delle amministratori/-trici sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il/le componenti del Consiglio Direttivo non possono essere componenti del Governo, del Parlamento italiano o europeo, di Regioni, Province o Comuni sopra i 15.000 abitanti e cariche esecutive di Comuni sotto i 15.000 abitanti e ricoprire cariche esecutive di partiti e sindacati di livello nazionale, regionale, provinciale. Il/la componente del Consiglio si autosospenderà nell'intraprendere l'eventuale elezione relativa e/o decadrà contestualmente alla nomina.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei/delle componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i/le primi/e tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato convoca senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante, che rimarrà in carica fino allo scadere del Comitato.





Gli/Le amministratori/-trici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vice-Presidente e il/la Segretario/a.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere,
- Determinare eventualmente la quota associativa annuale
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio



sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;

- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

- Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o in caso di sua assenza dal/dalla Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti. Nelle deliberazioni adottate a maggioranza semplice, in caso di parità, il voto del/della presidente o in caso di sua assenza dal/dalla Vice-Presidente vale doppio. Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei/delle consiglieri/e ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da comunicarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del/dalla Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/-trici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 – Il/la Presidente e le altre cariche sociali

Il/la Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei/delle soci/e e resta in carica per 1 anno.

Al/alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano/a d'età.

Il/la Presidente opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il direttivo determina. In caso di decisioni urgenti è tenuto/a a consultare telefonicamente almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.



Flavio Di Nardo

Flavio Cappella

Flavio

Paolo Silvestri

Luca Ferraro

Il/la Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il Tesoriere cura la tenuta della cassa e della contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite alla stessa persona.

Art.12 - Marchio

L'Associazione sceglie quale proprio simbolo una stilizzazione del mare, del sole e delle montagne con sopra una bandiera Rainbow così come riportato in figura detto simbolo e marchio potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione, viene pertanto precluso l'uso del nome e del simbolo a qualsiasi soggetto che non faccia parte dell'Associazione o che comunque non sia stato dalla stessa ha tanto autorizzato da parte del Consiglio Direttivo. All'associazione è concesso l'uso esclusivo del logo della "Presentosa" dell'Abruzzo Pride, viene appunto per questo impedito l'uso del nome e del simbolo dell'Abruzzo Pride a chiunque non faccia parte dell'associazione dell'Associazione o che comunque non sia stato autorizzato da parte del Consiglio Direttivo.

Art.13 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci/e fra i/le soci/e stessi/e e resta in carica per 1 anni.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli/le soci/e e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.14 - Organo di Controllo e revisore legale

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

Manuela Di Nardo

Roberto Ferro

Paolo Silvestri

Luca Favore

Richard Ferro
Paolo Rappella
Claudio Nardo
[Signature]

suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs.



Flavio Di Nardo

Flavio Cappella

Roberto

Paolo Silvestri

Luca Ferraro

117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Libri sociali e tutela dei diritti degli associati

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.

Luca Lavoue

Paolo Silvestri

R. F.

Nicholas J. F.

Paolo Cappella

[Signature]

Carlo Neri

Manuela Di Nardo